



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

QUADERNI DI ECONOMIA AZIENDALE

NORMATIVA SOCIETARIA E OPPORTUNITÀ TRA FINANZA E SOSTENIBILITÀ

Società Benefit

Commissione Governance e finanza in area sostenibilità

MARZO 2026

Area di delega CNDCEC: Sviluppo sostenibile – Consigliere delegato: Gian Luca Galletti
Commissione Governance e finanza

Presidente

Paolo Venero

Segretario

Silvia Vaselli

Componenti

Pier Paolo Baldi
Maurizio Cavarai
Giuseppe Chiappero
Giuseppe Consoli
Maria Federica Cordova
Francesco Costantini
Roberto Cravero
Alain Devalle
Gianrocco Di Bussolo
Maria Gabriella Franceschini
Tommaso Fornasari
Francesco Lucà
Roberto Marrani
Vincenzo Morelli
Paola Pizzetti
Claudio Santoro
Alberto Squeri
Stefano Tammaro
Giuseppe Tomasello
Salvatore Tramontano

Curatori scientifici

Alain Devalle
Alessandro Lai

Consulenti

Giovanni Ferri
Giuseppe Chiappero
Roberto Cravero

Ricercatore FNC

Lorenzo Magrassi

A cura del Gruppo di lavoro Società benefit

Coordinatore

Giuseppe Consoli

Componenti

Giuseppe Chiappero
Francesco Costantini
Michela Sopranzi (Commissione Reporting)
Paolo Venero

Curatori scientifici

Alain Devalle
Alessandro Lai



INDICE

Premessa	1
A Profili di diritto	2
1 Inquadramento normativo	3
2 Connessioni con altri tipi societari	5
3 Connessioni con la normativa 231	6
4 Analisi comparata tra diritto interno ed europeo	6
5 Ruolo del commercialista in coerenza con aspetti di sostenibilità	8
B Profili di merito	9
6 Governance: specifiche dell'organo gestorio	9
7 Il concetto di <i>connectivity</i> , tra governance e finanza	10
8 Relazione di impatto e Report di sostenibilità	11
9 Il sottostante paradigma dell'Economia civile	13
10 Banche e fondi di investimento	15
Conclusioni	20
Fonti	21
<i>Fonti legislative</i>	21
<i>Riferimenti bibliografici</i>	23
<i>Sitologia</i>	23

Highlight

Negli ultimi cinque anni lo scenario della *sustainability economics*, con particolare riguardo allo sviluppo normativo e alla digitalizzazione dell'operatività aziendale, si è contraddistinto per una accentuata fluidità. D'altro canto, i *sustainability issue* risultano trasversali a molte funzioni organizzative e gestionali aziendali; perciò, gli aspetti normativi europei e nazionali, i fenomeni ESG relativi al *risk management* e al *risk assessment* e le metodologie per la valutazione dei processi di *sustainability management* nell'economia e nella finanza dell'azienda e delle controparti si rivelano particolarmente delicate e complesse. Per questi motivi, nel 2023 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha istituito la Commissione "Governance e finanza" nell'ambito dell'area di delega Sviluppo sostenibile (la Commissione), col compito di sviluppare conoscenze teoriche e tecniche per l'esercizio dell'attività professionale con riguardo alla governance, alla finanza, alla *disclosure* e alla gestione dei rischi nel contesto della sostenibilità aziendale e sistemica.

La Commissione ha subito individuato nella sostenibilità economica e strategica un elemento cruciale nel consolidamento della continuità aziendale e nella valutazione dell'impresa e ha perciò ritenuto fondamentale approfondire la relazione tra i *sustainability issue* e la governance delle aziende, nell'ottica di ripensare e migliorare gli assetti organizzativi amministrativi e contabili e potenziare le connessioni dell'azienda col sistema bancario e creditizio. In seguito a questa attività, a marzo 2024, il CNDCEC ha pubblicato il documento "Sostenibilità, governance e finanza dell'impresa. Impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI" e, ad aprile 2025, ha poi approvato la seconda edizione di questo documento, "Sostenibilità, governance e finanza dell'impresa – Evoluzione degli scenari. *Business continuity*, nuove opportunità, creazione di valore: oltre la *compliance*" (c.d. "Documento master"), in cui la Commissione ha effettuato una profonda revisione dello stesso in funzione degli sviluppi normativi intervenuti nel biennio 2024-2025 (in specie, dell'Omnibus simplification Package on sustainability e dei relativi atti delegati) nonché degli effetti dei nuovi orientamenti in materia, sul piano della gestione politica e della prassi professionale.

Il contesto attuale ci vede ben consci che l'evoluzione normativa sovranazionale (e di conseguenza quella nazionale) sta attraversando una fase di riprogrammazione e semplificazione delle tempistiche e delle soglie di applicazione di tutta la materia legata alla sostenibilità; d'altro canto è necessario segnalare che alcuni importanti settori e stakeholder hanno percepito la "frenata normativa" come mancanza di impulso alla competitività: ci si riferisce ai consumatori (soprattutto le più giovani generazioni), al sistema bancario e di gestione del risparmio (per i quali – allo stato – resta invariata la originaria griglia normativa e regolamentare sulla sostenibilità, ai molti *player* (soprattutto multinazionali ma, inevitabilmente, anche PMI che appartengono alla loro *supply chain*) che hanno incluso i fattori ESG nel novero dei loro piani di investimento e nelle loro strategie di crescita e sviluppo, quali elementi di competitività sui cui misurarsi nei mercati di loro appartenenza.

In questo ambito e anche nella prospettiva di approfondire l'analisi e la ricerca di alcuni temi di cui si era dato cenno nel Documento master, negli ultimi mesi la Commissione Governance e Finanza sta promuovendo un'attività di ulteriore indagine scientifica che potrà tradursi, sotto il profilo editoriale, in alcune brevi monografie con una funzione di complemento rispetto a specifici argomenti trasversalmente o marginalmente trattati nel documento master, "Sostenibilità, governance e finanza dell'impresa".

Pur non introducendo uno *status* giuridico analogo a quello della società benefit, la CSRD impone alle imprese soggette all'obbligo di valutare e rendicontare i propri impatti, rischi e opportunità in materia di sostenibilità, compresi gli aspetti di governance: in tal modo crea una significativa convergenza con i principi propri di questa qualificazione giuridico-societaria.

Questo Quaderno costituisce il secondo elaborato di questa serie e tratta, in maniera lineare e schematica, dei profili di diritto e di merito dell'istituto delle società benefit, evidenziando, in specie per i secondi, alcuni suoi elementi costitutivi che generano riflessi non secondari nello sviluppo dei più adeguati aspetti di governance di cui dotare tale tipologia di organizzazioni.

Premessa

Società Benefit tra opportunità e sostenibilità

L'istituzione (e l'evoluzione) delle Società Benefit (SB) rappresenta una delle trasformazioni più significative del sistema imprenditoriale contemporaneo. In risposta alle nuove sfide economiche, ambientali e sociali, questo modello introduce un paradigma che integra la ricerca del profitto con la generazione di valore condiviso, promuovendo una governance responsabile e orientata agli stakeholder, declinando quello che è il Paradigma dell'Economia civile che contrasta con il Paradigma dell'Economia politica.

Questo Quaderno, inserito nella serie di quaderni di Economia aziendale del CNDCEC, analizza l'evoluzione delle SB come paradigma giuridico e modello di *business* che integra finalità di profitto e di beneficio comune.

Introdotte in Italia con la l. 208/2015, le SB rappresentano una risposta concreta alla crescente domanda di sostenibilità, superando la tradizionale dicotomia tra imprese *for-profit* e organizzazioni *non-profit*. Dal 2016, con l'introduzione in Italia della disciplina delle SB, il quadro normativo si è progressivamente ampliato, anche alla luce delle direttive europee sulla sostenibilità e degli strumenti *environmental, social e governance* (ESG), rafforzando l'esigenza di trasparenza, misurabilità degli impatti e *accountability*.

Il Quaderno esplora l'inquadramento normativo nazionale e internazionale, confrontando le SB con le B-Corp e altre forme societarie, come le imprese sociali. Particolare attenzione è dedicata agli aspetti di governance, con un *focus* sul ruolo del "Responsabile dell'impatto" e sulla redazione della Relazione di impatto, strumento cardine di trasparenza di questo istituto.

Vengono analizzate le connessioni strategiche con la normativa sulla responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001) e le sinergie con gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità imposti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), evidenziando il concetto di "doppia materialità". La trattazione si rivolge specificamente ai commercialisti, delineandone il ruolo cruciale come consulenti strategici nell'accompagnare le imprese verso questo modello.

Infine, la monografia esamina le implicazioni pratiche del paradigma "*profit-for-purpose*", le opportunità legate alla finanza sostenibile e il posizionamento delle SB nel mercato, delineando un futuro in cui la sostenibilità non è solo un obbligo di rendicontazione, ma il motore stesso della competitività e della creazione di valore a lungo termine.

Emergerà come la sostenibilità non sia solo un requisito regolamentare, ma un vantaggio competitivo che richiede maturità gestionale, competenze tecniche e un ruolo sempre più strategico per il commercialista.

A Profili di diritto

Le trasformazioni normative, economiche e culturali degli ultimi anni hanno favorito la diffusione di modelli d'impresa orientati alla sostenibilità, alla responsabilità sociale e alla creazione di valore condiviso. In questo contesto, le Società Benefit – cui ci si riferisce anche con la sigla “SB” – rappresentano una delle più significative innovazioni nel diritto societario degli ultimi anni, introducendo un modello di impresa che persegue statutariamente, oltre allo scopo di lucro, una o più finalità di beneficio comune. Il tutto per mezzo di una qualificazione giuridica attribuita per statuto e idonea a sostenere modelli produttivi integrati con le variabili ESG e orientati alla misurazione degli impatti generati dalle attività aziendali, economiche e sociali.

Questo paradigma, definito “*profit-for-purpose*”, risponde alla crescente domanda di sostenibilità e responsabilità da parte dei mercati, dei consumatori, degli investitori e di tutti i soggetti che, anche indirettamente, vengono coinvolti dall’“agire aziendale” e indicati con la dicitura “parti interessate” o “stakeholder”¹.

La monografia si sviluppa con particolare riferimento al ruolo del commercialista e ai riflessi organizzativi generati da tali modelli².

¹ Il concetto di “*profit for purpose*” nasce nel 2004 Regno Unito, con un’introduzione formale del termine attribuita a P-CED (People-Centered Economic Development). Questo modello d’impresa mira a generare un profitto reinvestendo almeno il 50% dei guadagni a beneficio della comunità, evolvendosi dall’idea che le aziende debbano integrare obiettivi sociali nel proprio *core business*.

² Per una più articolata panoramica sugli aspetti normativi peculiari delle SB, a dieci anni dalla loro introduzione, anche sulla base di dati empirici che ne evidenziano la crescita progressiva nel tempo, si veda pure AA.VV., *Le società benefit*, a cura di Cetra, A., Zanichelli, 2026 (Dottrina Casi Sistemi), in cui si esaminano alcuni tra i primari profili caratterizzanti questa qualifica giuridica, tra i quali: la clausola di beneficio comune e la relativa attuazione; i presidi organizzativi per l’adeguato bilanciamento degli interessi sottesi alla clausola di beneficio comune e quelli dei soci; i rapporti con il mercato dei capitali; l’informazione al mercato e il sistema sanzionatorio; la relazione di impatto e la rendicontazione di sostenibilità.

1 Inquadramento normativo

A Domestico

L'Italia è stato il primo Paese europeo a introdurre una forma giuridica specifica per le SB, con la Legge di stabilità 2016 (l. 208/2015, art. 1, co. 376-384).

Tale normativa permette a qualsiasi società di persone o di capitali di acquisire la qualifica di “società benefit” (anche per tramite della sigla “SB”), integrandola nella propria denominazione sociale e modificando l'oggetto sociale.

L'oggetto deve includere, oltre alle attività economiche, le finalità specifiche di beneficio comune che l'impresa intende perseguire.

Per “beneficio comune” si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi e/o la riduzione degli effetti negativi su persone, comunità, enti e associazioni, territori, ambiente, e dunque sul benessere sociale e culturali di un Paese.

B Internazionale

Il modello italiano si ispira alle Benefit Corporation di diretta derivazione statunitense, come introdotte dalla normativa dello Stato del Maryland nel 2010 e oggi presenti e normate in oltre trentacinque Stati USA.

A livello europeo, hanno dato seguito a quanto posto in essere dall'Italia, la Francia, nel 2019, nel cui ordinamento sono state introdotte le “*société à mission*” e, più recentemente, la Spagna, nel 2022, nel cui ordinamento sono state introdotte le “*Sociedades de Beneficio e Interés Común*”.

Sebbene non esista ancora una direttiva europea che armonizzi l'ambito societario (o economico, o comunque giuridico di altra natura) per queste o analoghe tipologie di organizzazioni, la spinta verso la finanza sostenibile e la rendicontazione non finanziaria ha creato un terreno fertile per la diffusione di tali forme societarie.

C Società Benefit

La SB è invero una qualifica giuridica, non un nuovo tipo societario. Può essere costituita *ex novo* o emergere dalla trasformazione di una società esistente.

Gli obblighi fondamentali sono:

1. indicare nello statuto le finalità di beneficio comune, dunque definire il cd. “duplice scopo”;
2. nominare un “Responsabile dell'impatto” che supervisioni il perseguimento del beneficio comune, dunque operare in capo alla governance aziendale;
3. redigere annualmente una Relazione di impatto da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito web, dunque operare con trasparenza.

D B-Corporation

Le B-Corporation (o B-Corp) non costituiscono una qualifica giuridico-societaria: sono invece organizzazioni che ottengono una specifica certificazione rilasciata da un ente non-profit di origine statunitense denominato B-Lab.

Per ottenere tale certificazione, un'azienda deve superare il “*B Impact Assessment*”: si tratta di un rigoroso processo di misurazione delle *performance* ambientali e sociali che deve concludersi, per ottenere la certificazione, col raggiungimento di un punteggio minimo a seguito del processo di valutazione.

L'azienda certificata deve modificare il proprio statuto per includere l'impegno verso tutti gli stakeholder, un requisito che in Italia è già intrinsecamente soddisfatto dalle SB.

E Confronto tra Società Benefit e B-Corporation

Di seguito, si riportano in tabella le principali differenze tra SB e B-Corp.

	Società Benefit	B-Corporation
<i>Natura</i>	Qualifica giuridica (<i>status</i> legale)	Certificazione privata rilasciata da B-Lab
<i>Origine</i>	Legge dello Stato (in Italia, l. 208/2015)	Standard privato di un ente <i>non-profit</i>
<i>Obbligatorietà</i>	Obbligo di legge per chi adotta la qualifica	Scelta volontaria dell'azienda
<i>Valutazione</i>	Autovalutazione tramite Relazione di impatto, usando uno standard di valutazione esterno	B Impact Assessment (BIA) verificato da B-Lab
<i>Territorialità</i>	Riconosciuta solo negli ordinamenti che la prevedono (es.: Italia, Francia)	Riconosciuta a livello globale

Una società può essere una SB senza essere una B-Corp, e viceversa (anche se in Italia una B-Corp deve essere anche SB). Spesso, le due qualifiche coesistono, rafforzando l'impegno e la credibilità dell'impresa.

2 Connessioni con altri tipi societari

A Imprese sociali

Possono acquisire la qualifica di SB tutte le società disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Non possono invece ottenerla le imprese sociali e le società sportive dilettantistiche (SSD), poiché tali forme giuridiche non hanno scopo di lucro.

Al contrario, le *start-up innovative*, comprese quelle a vocazione sociale, possono assumere la qualifica di SB.

Il perseguimento dello scopo di lucro costituisce un requisito fondamentale per l'acquisizione della qualifica di Benefit. La ragione di ciò è legata alla definizione giuridica stessa della SB:

- sono società di persone o di capitali;
- integrano nel proprio oggetto sociale la generazione di un impatto positivo negli ambiti ESG;
- sono orientate al profitto.

B Fondazioni di diritto privato con scopo pubblicistico

Lo scopo di lucro è essenziale al fine di garantire la sostenibilità economica dell'organizzazione, senza la quale la società non potrebbe finanziare le proprie iniziative, né remunerare adeguatamente soci e investitori.

Da qui la differenza della SB rispetto ad altri tipi di organizzazioni apparentemente simili dove però manca l'elemento essenziale del profitto. Ad esempio, le imprese sociali non hanno uno scopo lucrativo o comunque – ove conseguano profitti – gli stessi devono essere reinvestiti per il raggiungimento di finalità sociali e non sono distribuibili tra gli azionisti.

Ma anche le Fondazioni di diritto privato a scopo pubblicistico aventi finalità di interesse pubblico sono organizzazioni orientate all'interesse sociale della comunità o di categorie di persone dove mancante è il perseguimento della finalità economica³.

³ Una riflessione a parte va fatta per le imprese mutualistiche o cooperative, le quali perseguono gli interessi economici dei soci favorendo anche interessi di tipo sociale: l'esistenza del perseguimento del profitto, insieme alla finalità mutualistica, permette a tale forma di organizzazione di acquisire la qualifica di SB.

3 Connessioni con la normativa 231

Il d.lgs. 231/2001 introduce la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. L'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231) è un'esimente. Per una SB, l'integrazione tra il MOG 231 e la gestione del beneficio comune è fondamentale.

Le finalità di beneficio comune (ad esempio, la tutela ambientale o la sicurezza sul lavoro) possono e devono essere integrate nel MOG come presidi per la prevenzione dei reati presupposto (ad esempio, i reati ambientali oppure l'omicidio colposo).

L'Organismo di Vigilanza (OdV) e il Responsabile dell'impatto, anche attraverso frequenti scambi informativi, devono collaborare per garantire coerenza e rafforzare la cultura della legalità e della sostenibilità⁴.

4 Analisi comparata tra diritto interno ed europeo

Come anticipato, l'Italia è stata tra i pionieri delle SB in Europa.

Le SB, come abbiamo visto, portano con sé un'esigenza di rendicontare il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune attraverso la relazione di impatto, di fatto anticipando gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti nel diritto comunitario, sebbene limitati alle imprese di maggiori dimensioni, in quanto per le *small and medium-sized enterprises* (SME) tale tipologia di rendicontazione avviene su base volontaria⁵.

A livello europeo la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) –, entrata in vigore il 5.1.2023 e recepita in Italia col d.lgs. 125/2024, obbliga, con un meccanismo progressivo, determinate tipologie di aziende a predisporre informazioni di sostenibilità – più precisamente, una rendicontazione di sostenibilità da includere (ai sensi del decreto di

⁴ Vedasi il documento di ricerca CNDCEC-FNC, "Modello 231 e fattori ESG: l'importanza di una virtuosa connessione", luglio 2024.

⁵ A dicembre 2024 l'EFRAG ha pubblicato la versione finale del Voluntary sustainability reporting standard for non-listed SMEs (VSME). Trattasi di principio volontario che, con la Raccomandazione (UE) 2025/1710 del 30 luglio 2025 – rivolta a *preparer* (PMI e microimprese), *user* (banche e controparti di filiera) e Stati membri –, la Commissione europea ha indicato quale standard di riferimento per le piccole e medie imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione. Il VSME è articolato in un "Modulo base" (Basic Module) e un "Modulo onnicomprensivo" (Comprehensive Module): il primo è descritto come "approccio ottimale" per le microimprese e "requisito minimo per le altre imprese"; il secondo prevede elementi di informazione supplementari di cui è probabile che investitori, banche e clienti facciano richiesta in aggiunta al modulo base.

recepimento) nella relazione sulla gestione – secondo gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), emanati con atto delegato (UE) 2023/2772 del 31.7.2023.

Mentre la CSRD e gli ESRS sono entrati in applicazione dal 1° gennaio 2024 per le imprese della cosiddetta *first wave*, cioè quelle già soggette alla rendicontazione non finanziaria nel regime previgente della direttiva (UE) 2014/95 – c.d. “Non Financial Reporting Directive (NFRD)” –, per le *wave* successive, nell’ambito della semplificazione avviata con il primo Omnibus simplification Package on sustainability (nel nostro contesto, anche solo Omnibus Package) adottato dalla Commissione europea il 26.2.2025, è intervenuta la direttiva (UE) 2025/794 del 14.4.2025 (c.d. “Stop the clock”), recepita in Italia il 9.8.2025 con d.l. 95/2025, conv. l. 118/2025 (in anticipo rispetto al termine del 31.12.2025), che ne ha posticipato di due anni i tempi di applicazione.

Il 16 dicembre 2025, sempre nell’ambito dell’Omnibus Package, sono state approvate le modifiche alla CSRD che, fra l’altro, restringono il perimetro di applicazione alle imprese e gruppi con oltre 1.000 dipendenti impiegati in media nell’esercizio e con almeno 450 milioni di euro di fatturato netto. Il testo finale dell’accordo è atteso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione per marzo 2026, da traspirarsi negli ordinamenti nazionali nei 12 mesi successivi (per l’Italia ciò implica un’ulteriore modifica al d.lgs. 125/2024).

Nel frattempo, sempre su mandato della Commissione europea, è stato avviato da parte di EFRAG un processo di semplificazione degli ESRS per migliorare alcuni aspetti critici emersi nella *first wave* e per rendere gli standard di più agevole applicazione. I nuovi ESRS, presentati dall’EFRAG il 4 dicembre 2025 nella forma di parere tecnico, si prevede confluiscano in un atto delegato entro la prima metà del 2026 e saranno applicabili dal 2027 con primo report nel 2028, con possibilità di *early application* dal 2026. In attesa dei nuovi ESRS, il regolamento delegato (UE) 2025/1416 dell’11.7.2025 (c.d. “Quick fix”) (pubblicato in GUUE il 10.11.2025), permette alle imprese *wave 1* di continuare la rendicontazione negli esercizi 2025 e 2026 con gli stessi *relief* previsti il primo anno, salvo sospenderla se non raggiungano le nuove soglie.

Sebbene la CSRD non crei uno *status* giuridico come quello della SB, essa sollecita tutte le imprese obbligate a misurare e rendicontare i propri impatti, rischi e opportunità legati alla sostenibilità, inclusi quelli inerenti alla *governance*, creando *de facto* una forte convergenza con i principi delle SB.

Similmente, anche per le imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione ai sensi della CSRD e degli ESRS vi sono connessioni tra la rendicontazione delle SB e alcune metriche del Voluntary sustainability reporting standard for non-listed SMEs (VSME) – in particolare del Comprehensive Module –, che tengono conto delle informazioni di cui i *partner* commerciali (quali investitori, banche e clienti) hanno bisogno per valutare il profilo di rischio per la sostenibilità dell’impresa.

5 Ruolo del commercialista in coerenza con aspetti di sostenibilità

Il commercialista è, *ante omnia*, un consulente naturale per accompagnare un'impresa nel percorso di trasformazione di una organizzazione in una SB.

Le sue competenze si estendono a:

- fase di *start-up*/trasformazione: supporto nella modifica statutaria; definizione del beneficio comune; scelta dello standard di valutazione;
- gestione ordinaria: assistenza nella redazione della Relazione di impatto e nell'integrazione con il bilancio d'esercizio; assistenza e consulenza fiscale;
- consulenza strategica: supporto nell'integrazione della sostenibilità nel modello di *business*, nell'accesso alla finanza dedicata – sia essa pubblica o privata – e nel dialogo con gli stakeholder.

B Profili di merito

6 Governance: specifiche dell'organo gestorio

A Ruolo della governance come espressione interna della struttura aziendale

Nelle SB la governance è il fulcro del duplice scopo.

L'organo amministrativo ha il dovere legale di bilanciare gli interessi dei soci con il perseguimento del beneficio comune e gli interessi degli altri stakeholder.

Tale responsabilità è formalizzata e protegge gli amministratori da eventuali accuse come, ad esempio, aver “distratto” risorse a scopi non lucrativi.

B Responsabile della Relazione di impatto

La normativa vigente impone la nomina di un Responsabile dell'impatto (cui talvolta ci si riferisce nella prassi come Impact Manager).

Trattasi di una figura manageriale che può essere anche un amministratore con funzioni di supervisione e di coordinamento delle attività volte al perseguimento del beneficio comune.

Il suo ruolo è garantire che le strategie aziendali siano allineate con gli obiettivi di impatto dichiarati.

C Relazione di impatto⁶

La relazione annuale è il documento cardine della trasparenza della SB.

In questo documento occorre indicare:

- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità per raggiungere gli obiettivi e delle azioni attuate dagli amministratori;
- la valutazione dell'impatto generato, utilizzando uno standard di valutazione esterno che deve essere completo, trasparente, credibile e sviluppato da un ente terzo, ad esempio, il B Impact

⁶ Vedasi, sul punto, Lai, A., e Stacchezzini, R., “Relazione d’impatto nelle società benefit e rendicontazione di sostenibilità”, capitolo XI, in AA.VV. (2026), *Le società benefit*, cit.

Assessment di B Lab o altri strumenti di valutazione quali lo Strumento di Autovalutazione del Buon Impatto (SABI), il NeXt Index, la Matrice del Bene Comune (MBC), Ecovadis⁷;

- l'indicazione dei nuovi obiettivi per l'esercizio successivo.

7 Il concetto di *connectivity*, tra governance e finanza

A Quota da destinare a beneficio comune e quota da indicare nel report di sostenibilità (anche per i non obbligati)

Nella normativa relativa alle SB, sussistono alcune differenze che si ritiene potranno esser allineate in un combinato disposto delle norme o laddove il legislatore italiano intervenga adeguandosi a un panorama europeo per natura più ampio e più coerente con le normative interne di altri Paesi europei.

Pensando alle SB, la legge non definisce una "quota" minima di utili da destinare al beneficio comune. La coerenza è il "principio guida": le risorse (finanziarie, umane, organizzative) impiegate devono essere adeguate al raggiungimento degli obiettivi dichiarati nella Relazione di impatto.

Laddove invece si rivolga il pensiero al report di sostenibilità – sia per i soggetti obbligati sia per i soggetti che lo redigono volontariamente –, dati e informazioni trovano una collocazione strutturata, specialmente nelle sezioni dedicate alla governance (ESRS G1) e alle *policy* aziendali.

B Opportunità connesse ai Fondi europei e alle risorse pubbliche come strumento di rafforzamento delle policy

Il report di sostenibilità è un documento che le aziende utilizzano per evidenziare le proprie *performance* e i propri impatti non finanziari, concentrandosi sugli aspetti ESG. Nella *disclosure* assumono un ruolo determinante le informazioni relative alle politiche, alle strategie e agli obiettivi futuri legati alla sostenibilità, aumentando trasparenza e fiducia verso i soci, gli investitori e gli altri stakeholder.

Il sistema normativo e regolamentare, con la promozione dei fattori ESG, sta ridisegnando la governance societaria in considerazione della rilevazione e della gestione dei rischi di sostenibilità accanto ai tradizionali rischi economico-finanziari.

Il legislatore (specialmente quello europeo) promuove e raccomanda il conseguimento del successo sostenibile delle società e degli obiettivi di beneficio comune attraverso un impianto normativo orientato alla sostenibilità che ha favorito, in Italia, lo sviluppo del modello delle SB.

Se, quindi, i rischi ESG e uno scopo sociale allargato anche al perseguimento di finalità sociali stanno diventando elementi rilevanti dal punto di vista operativo e strutturale di un'impresa, è chiaro che

⁷ Tali strumenti di valutazione sono ritenuti *compliant* alla normativa SB come esposto nello studio Assobenefit "Strumenti e matrice di compliance per la valutazione di impatto", gennaio 2022 (<https://www.assobenefit.org>).

l'adeguatezza degli assetti societari va perimetrata e valutata anche in considerazione dei presidi di governance e di controllo preposti alla gestione delle conseguenze delle attività aziendali sulla sfera esterna negli ambiti ESG nonché all'impatto che i rischi di sostenibilità possano avere sugli equilibri di carattere patrimoniale o economico/finanziario dell'azienda, specie di fronte alla scelta di nuovi investimenti da realizzare⁸.

La valutazione che si può dare sulla rispondenza ai dettami della sostenibilità di tali misure di incentivazione con fondi europei è di portata ridotta. Le normative che i legislatori comunitario e nazionale hanno recentemente emanato sono di fatto poco stringenti rispetto all'adeguamento del sistema economico alla nuova realtà sostenibile che sta modificando tutti gli approcci economici delle imprese.

8 Relazione di impatto e Report di sostenibilità

La Relazione di impatto è il documento che identifica quanto posto in essere dalla SB in quanto informa soci, investitori e stakeholder sul conseguimento della finalità di beneficio comune.

Tale documento si basa su una rendicontazione non finanziaria redatta secondo standard accreditati per misurare gli effetti dell'attività aziendale su aspetti non economici.

Si precisa sul punto che la Relazione d'impatto per le SB è, per le stesse, un documento obbligatorio, finalizzato a dimostrare il perseguimento del "beneficio comune" statutariamente previsto, quindi incluso *ab origine* nel "contratto sociale"; d'altra parte, il Report di sostenibilità (o bilancio di sostenibilità, relazione di sostenibilità, ecc.) è uno strumento, sia esso obbligatorio o volontario, di trasparenza sulle performance ESG.

Qualora l'azienda, nel periodo oggetto della Relazione d'impatto, non sia stata in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, dovrà fornire anche una adeguata motivazione sul mancato perseguimento del duplice scopo, indicando azioni correttive ed obiettivi di miglioramento per il futuro.

⁸ Approfondendo le capacità di intercettare fondi europei per incentivare la nascita – o la trasformazione – di entità economiche sul territorio nazionale si possono citare, a titolo esemplificativo, due tra le recenti opportunità inerenti alla realizzazione di progetti di investimento attraverso il ricorso al co-finanziamento di fondi UE: FRI-Tur e Bando regionale sull'incentivazione di progetti riguardanti il Turismo esperienziale con il ricorso a fondi del Programma Operativo Complementare (POC) in formula di cofinanziamento: il primo è un bando ministeriale (previsto dal PNRR, promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia), che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive in un'ottica di digitalizzazione e di sostenibilità ambientale; il secondo riguarda il c.d. turismo esperienziale come supporto alle microimprese per servizi collegati ai territori percorsi dalle "ciclovie" e dai "cammini".

Usualmente, le Regioni operano con un avviso emanato in attuazione del POC e, nel caso dell'esempio qui citato, è insito in una azione come, ad esempio, l'azione 3.1.1, "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale".

A Focus inerente alla governance

La Relazione di Impatto descrive come la governance ha operato per bilanciare gli scopi.

Il Report di sostenibilità, secondo gli ESRS, richiede una descrizione dettagliata del ruolo degli organi di amministrazione e controllo riguardo alla sostenibilità, delle loro competenze e degli incentivi legati alle *performance* ESG.

Per una SB, la Relazione di impatto fornisce il contenuto sostanziale per compilare gran parte della sezione sulla governance del report di sostenibilità.

B Focus inerente all'analisi di materialità finanziaria e di impatto

In base alla normativa vigente, la doppia rilevanza (meglio, "doppia materialità") è uno tra i concetti chiave sui quali poggia la sostanza e l'efficacia del processo di rendicontazione e di *disclosure* delle informazioni e dei dati di sostenibilità.

Un tema è "*material*" se è rilevante dal punto di vista dell'impatto ESG, cioè generato (o generabile) dalle attività aziendali, "verso l'esterno", sulle persone o sull'ambiente, o dal punto di vista finanziario, cioè se generato (o generabile) da fattori ESG, "verso l'interno", sugli equilibri, gli andamenti e le specifiche economico-finanziarie dell'azienda.

La Relazione di impatto delle SB si concentra nativamente sulla materialità d'impatto ("*inside-out*"), mentre il report di sostenibilità obbliga a considerare entrambe le prospettive.

La connessione tra relazione sul perseguimento del beneficio comune (Relazione di impatto) e report di sostenibilità è più forte laddove quest'ultimo si fondi sull'analisi di doppia materialità. In questo caso, infatti, la rendicontazione di sostenibilità riguarda non soltanto, in termini di rischi e di opportunità, in una prospettiva *outside-in*, gli effetti delle tematiche ESG sulla sostenibilità economica, produttiva e finanziaria dell'organizzazione, ma anche e prima ancora, in una prospettiva *inside-out*, gli impatti delle attività economiche generati sulla società, sulla *community* e sull'ambiente.

Questa seconda dimensione, che ritroviamo nell'approccio sposato negli ESRS – ma non in quello adottato negli IFRS SDS emanati dall'International Sustainability Standards Board (ISSB) –, si allinea con quella che è oggetto delle analisi di impatto nelle SB finalizzata alla relazione sul perseguimento del beneficio comune.

Laddove l'analisi di rilevanza sia indirizzata soprattutto alla gestione finanziaria, e, conseguentemente, il report di sostenibilità potrebbe risultare limitato a questa sola dimensione, la relazione di impatto potrebbe svolgere una funzione complementare aggiuntiva rispetto a requisiti di cui alla rendicontazione di sostenibilità relativi all'analisi della materialità di impatto (in quanto attualmente oggetto di continue oscillazioni a seconda dei variabili orientamenti nelle strategie di politica economica generale dell'Unione) e rappresentare un *plus* che vada più incontro alle legittime attese degli stakeholder.

Per una SB l'analisi di materialità diventa dunque un esercizio per mappare come i propri impatti positivi e negativi si traducono – o potrebbero tradursi – in opportunità e rischi finanziari.

9 Il sottostante paradigma dell'Economia civile

La differenza fondamentale tra il paradigma dell'Economia civile e quello dell'Economia politica risiede nella loro visione dell'uomo, della società e del mercato. Sebbene entrambi riconoscano l'importanza dell'economia di mercato, lo interpretano con finalità e principi diversi.

L'Economia politica, nella sua concezione classica, vede il mercato come un meccanismo efficiente guidato dall'interesse personale, dove le relazioni umane sono principalmente strumentali allo scambio. Il benessere sociale è visto come una conseguenza quasi automatica del perseguimento degli interessi individuali in un mercato libero. Prima l'imprenditore, poi tutti coloro che sono esterni all'impresa.

L'Economia civile propone una visione più ampia. Infatti, sostiene che, per raggiungere un vero sviluppo umano e la "pubblica felicità", non bastano il solo meccanismo del mercato o l'intervento dello Stato, ma è necessario che all'interno delle stesse attività economiche trovino spazio principi come la reciprocità, la fiducia e la fraternità, considerando le persone non solo come consumatori o lavoratori, ma piuttosto come cittadini portatori di legami e valori, e dunque di interessi.

Di seguito si espone una tabella in cui si riassumono le principali differenze tra i due paradigmi.

	Paradigma dell'Economia politica	Paradigma dell'Economia civile
<i>Origine e contesto</i>	Nasce nel contesto scozzese e anglosassone (es. Adam Smith) e si sviluppa come scienza della gestione delle risorse scarse.	Affonda le radici nell'umanesimo civile italiano del '400 e si sviluppa nell'Illuminismo italiano (es. Antonio Genovesi).
<i>Visione dell'uomo</i>	<i>Homo oeconomicus</i> : un individuo razionale che agisce spinto dall'interesse personale e dalla massimizzazione del proprio profitto/utilità.	<i>Homo reciprocans</i> : una persona che è naturalmente socievole e trova realizzazione nelle relazioni. Le relazioni non sono solo un mezzo, ma un fine.
<i>Scopo dell'economia</i>	Massimizzare la ricchezza e l'efficienza attraverso la produzione e lo scambio di beni, partendo dal presupposto della scarsità delle risorse.	Perseguire la "pubblica felicità" e il benessere sociale, inteso come sviluppo umano integrale. Il benessere di uno è legato al benessere di tutti.
<i>Principi fondamentali</i>	Scambio di equivalenti, massimizzazione del profitto, competizione, costo-opportunità.	Reciprocità, fraternità, gratuità, mutua assistenza. Questi principi possono e devono trovare spazio all'interno dell'attività economica.
<i>Ruolo del mercato</i>	Luogo di incontri anonimi e strumentali, basati sul contratto e sul mutuo vantaggio. La socialità è esterna al mercato.	Luogo di incontro, relazione e cooperazione. Il mercato stesso può essere "incivilito" e diventare uno spazio per esercitare virtù civiche.
<i>Modello sociale</i>	Diade Stato-Mercato: la società si regge sull'interazione tra il settore pubblico (Stato) e quello privato (Mercato).	Triade Stato-Mercato-Comunità: riconosce un ruolo fondamentale anche alla società civile organizzata (il "terzo settore") come pilastro dell'ordine sociale.
<i>Concetto di Impresa</i>	L'imprenditore è un agente che cerca di massimizzare il profitto.	L'imprenditore è un agente di trasformazione della realtà, che combina innovazione e capacità organizzativa.

A Profit non-profit

La SB è un modello *for-profit*, ma in cui si supera la dicotomia tradizionale profit *versus* non-profit, dimostrando che profitto e impatto positivo possono non solo coesistere, ma anche rafforzarsi a vicenda.

B Profit for purpose: compatibilità dell'attività economica col beneficio comune

Il modello delle SB si fonda proprio sulla compatibilità tra attività economica e beneficio comune.

L'attività economica diventa lo strumento per generare il beneficio comune.

Un esempio estremamente semplice: un'azienda che produce abbigliamento con materiali riciclati (attività economica) contribuisce alla riduzione dei rifiuti (beneficio comune).

C Impatto fiscale

Ad oggi, in Italia non esistono agevolazioni fiscali dirette per le SB.

L'unico incentivo è stato un credito d'imposta per i costi di costituzione o trasformazione, ma di natura temporanea.

Il vantaggio è prevalentemente competitivo e reputazionale, non fiscale.

D Possibili viatici per intraprendere un percorso di migioria delle norme

Le proposte di riforma normativa per lo sviluppo dell'istituto delle SB includono l'introduzione di incentivi fiscali strutturali (es.: deducibilità parziale degli utili reinvestiti nel beneficio comune), l'accesso preferenziale agli appalti pubblici (già previsto in parte dal Codice degli appalti) e il riconoscimento formale a livello europeo.

Crescente è l'attenzione istituzionale verso le SB: il 10 settembre 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha dedicato una apposita sezione nel proprio sito istituzionale alle Società Benefit e al progetto "Benefit Competition", con la finalità di valorizzare e diffondere il modello imprenditoriale Benefit e creare e diffondere una base di conoscenze per orientare future politiche ed iniziative a sostegno delle SB.

E Relazione fra Tassonomia sociale UE e Società Benefit

Sebbene si concretizzino per istituti sostanzialmente differenti, i due elementi configurano un rapporto di profonda sinergia, poiché entrambi mirano a definire e misurare, in qualche modo, l'impatto delle attività delle organizzazioni sulla società; gli strumenti con cui perseguono i propri specifici obiettivi operano su piani diversi ma con obiettivi generali tendenzialmente paralleli e orientati nella medesima direzione: uno normativo/classificatorio e l'altro giuridico/strutturale. In estrema sintesi, si può ritenere che, relativamente a ciò che si identifichi come veramente sociale, le SB rappresentino una possibile struttura giuridica (il "chi") con cui lo si possa perseguire, mentre la Social Taxonomy configuri un possibile parametro di misurazione (il "cosa" e "il come") con cui lo si possa quantificare⁹.

10 Banche e fondi di investimento

A Azienda bancaria benefit: *status* giuridico di SB e vantaggi e criticità da monitorare e gestire

L'impegno delle istituzioni europee e di quelle nazionali per la transizione verso un'economia più sostenibile si è fortemente intensificato negli ultimi anni, emanando norme e definendo obiettivi che coinvolgono tutti gli operatori del mercato. In particolare, un ruolo propulsivo al cambiamento verso il nuovo paradigma dell'economia sostenibile viene riconosciuto al sistema finanziario nel suo

⁹ Vedasi sul punto il quaderno CNDCEC-FNC, "Social Taxonomy e fattore 'G'. Governance democratica e partecipativa", febbraio 2026.

complesso: le banche e gli altri intermediari finanziari sono chiamati ad essere i precursori di nuove scelte economiche.

La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia, ormai da tempo, hanno preso atto dell'importanza dei rischi non finanziari, in particolare dei rischi legati al cambiamento climatico (rischi fisici e rischi di transizione), ma anche dei rischi legati alla sicurezza internazionale e alla variabilità (si legga: vulnerabilità) geopolitica.

Tali rischi possono generare significativi fattori e fasi di instabilità nei mercati internazionali ed incidono negativamente sui processi che si manifestano nel settore finanziario e più in generale nel sistema economico. Un approccio economico che monitori gli aspetti finanziari integrandoli con i fattori ESG aiuta a consolidare (se non a garantire) una certa stabilità dei mercati, e contribuisce a strutturare organizzazioni economiche più preparate (e "solide", perché più flessibili) e resilienti.

Gli istituti bancari, anche di minori dimensioni, sono aziende complesse, strutturate e capaci di cogliere l'attuale processo di trasformazione culturale: per questo possono essere protagonisti nella promozione di uno sviluppo economico sostenibile.

In tale contesto, per l'azienda bancaria, il modello di SB rappresenta un'opportunità innovativa, concreta e distintiva per rispondere alle nuove esigenze del mercato.

Includere nello scopo sociale della banca il concetto di "beneficio comune" implica, oltre ad ulteriori obblighi statutari e di rendicontazione, un impegno giuridicamente rilevante di trasparenza verso gli stakeholder, da bilanciare costantemente con gli obiettivi di profitto.

La scelta di un percorso Benefit pervade ogni ambito tradizionale dell'organizzazione bancaria e può implicare la combinazione di diverse attività e iniziative, tra le quali:

- la definizione di un sistema di governance orientata alla sostenibilità;
- l'integrazione dei fattori ESG nella valutazione del merito creditizio, identificando rischi e opportunità strettamente legati alla sostenibilità;
- la previsione di politiche di esclusione di settori o di attività aventi impatti negativi significativi sul benessere collettivo (es.: combustibili fossili, energie non rinnovabili, armamenti, gioco d'azzardo, violazioni di diritti umani, ecc.);
- l'offerta di prodotti di investimento legati a progetti ESG;
- adozione di politiche aziendali interne per la diffusione e il consolidamento di azioni di responsabilità e pratiche sostenibili;
- il sostegno al territorio e alla comunità con progetti aventi un impatto benefico sul benessere della collettività;
- la promozione di programmi di educazione finanziaria per gli stakeholder;

I vantaggi, che derivano dalla scelta di diventare una "banca benefit", sono connessi:

- alla crescita reputazionale;
- al miglioramento della longevità aziendale;
- all'aumento della trasparenza informativa verso il mercato;
- al consolidamento del legame di fiducia con gli stakeholder.

Il bilanciamento tra finalità economiche e beneficio comune sottende un approccio olistico che considera impatti, rischi e opportunità dell'agire aziendale in ambito finanziario, sociale, ambientale e di governance.

Il *business model* banca benefit può far emergere delle criticità, soprattutto nei primi periodi di implementazione. Tali criticità dovranno essere mappate, monitorate e adeguatamente presidiate.

Una volta individuate le esternalità negative, occorre definire gli obiettivi di miglioramento anche in termini di riduzione di impatti negativi. Questo perché il beneficio comune, così come inteso dal comma 378 della legge 208/2015, si realizza, nell'ambito dell'attività economica, nel perseguimento di esternalità positive ma anche nella riduzione di esternalità negative che gravano su una o più categorie di stakeholder.

Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione d'impatto così come le motivazioni che, per quel periodo, non hanno permesso il raggiungimento di obiettivi prefissati.

È bene precisare, infine, che gli obiettivi di beneficio comune possono essere perseguiti anche da aziende bancarie che non hanno assunto la qualifica giuridica di SB, ma che hanno comunque adottato un piano di sostenibilità aziendale integrato con la considerazione e la gestione di fattori ESG, i cui risultati siano in qualche modo oggetto di misurazione e di valutazione.

Spesso, la scelta aziendale di assumere lo *status* di SB avviene come propensione naturale di un percorso di sostenibilità maturo e consolidato che rafforza il *purpose* della banca di continuare a generare profitti integrandoli con il beneficio comune.

Ciò che identifica l'azienda bancaria benefit è il riconoscimento giuridico del duplice fine aziendale, il profitto e il beneficio comune, da cui discende un impegno di trasparenza verso gli stakeholder e una più incisiva tutela giuridica verso i terzi.

B Fondi di investimento specifici di Società Benefit: investimenti che conciliano redditività e beneficio comune

Il modello giuridico della SB sta incontrando in Italia un importante successo e la diffusione di strumenti di investimento quali fondi comuni specializzati in SB (analogo discorso può estendersi anche ai fondi di *private equity*) possono avere un ruolo determinante nel nuovo contesto evolutivo orientato allo sviluppo sostenibile, oltre ad offrire vantaggi specifici agli investitori e alle società appartenenti al fondo.

L'analisi che segue si basa su riflessioni di natura sperimentale poiché, ad oggi, non esistono esperienze concrete di fondi comuni di investimento costituiti *esclusivamente* da SB.

Di seguito si evidenziano alcuni spunti in relazione ai benefici per gli investitori.

La finalità del fondo comune di investimento benefit è, come per tutti i fondi, la remunerazione economica del proprio investimento, la quale si concilia con gli obiettivi di beneficio comune propri delle società che assumono lo *status* giuridico di SB.

Gli investitori ne traggono un *return on investment* di natura finanziario ma sostenibile, in quanto il fondo è costituito da società che assumono la qualifica di SB che, pertanto, sono organizzate con modelli di gestione in cui i fattori finanziari si integrano con i fattori ESG e misurano gli impatti in termini di beneficio comune.

Si consideri altresì che le azioni del fondo sono finalizzate al perseguimento di rendimenti solidi e di lungo periodo.

L'attenzione agli investimenti sostenibili permette poi un più complesso e profondo ragionamento relativo alla mitigazione dei rischi, in quanto oltre agli aspetti di rischiosità finanziaria sono monitorati anche i rischi sociali, climatici e di governance.

I benefici per le società *target* possono così esser declinati.

Le SB che partecipano ai fondi specializzati possono trarre numerosi vantaggi in termini di incremento dei capitali utilizzabili per l'espansione di progetti benefit e di progetti di ricerca e sviluppo, o anche per migliorare l'efficienza operativa della struttura societaria.

L'ingresso di investitori istituzionali nelle SB permette poi miglioramenti qualitativi nella governance, portando nuove competenze e nuove professionalità negli organi amministrativi ed implementando sistemi di governo che combinano l'attenzione al beneficio comune, propria delle SB, con le esigenze di trasparenza e di controllo richieste in misura sempre crescente dagli investitori istituzionali.

Inoltre, i fondi comuni di investimento specializzati contribuiscono in modo decisivo all'ampliamento e al consolidamento della rete delle SB, permettendo l'acquisizione di nuovi mercati, sviluppando *partnership* strategiche e generando nuove opportunità economiche.

Secondo la recente "Ricerca nazionale sulle Società Benefit 2025", realizzata da un gruppo di lavoro eterogeneo (di cui hanno fatto parte Nativa, Intesa Sanpaolo, Infocamere, Assobenefit, Camera di commercio di Brindisi e Taranto e il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno" dell'Università degli Studi di Padova) e basata sui dati del Registro delle imprese, a fine 2024 le imprese benefit erano 4.593, con un'incidenza pari al 1,57 per mille sul totale delle imprese registrate, a fronte di un'incidenza dello 0,27 per mille rilevata per il 2020.

Il settore in cui si è maggiormente diffuso questo nuovo modo di "fare impresa" è quello dei servizi, in particolare di informazione e di attività professionali. Una minore incidenza si rileva nelle attività finanziarie, per quanto anche in questo ambito il fenomeno sia in crescita.

In riferimento al livello dimensionale, si registra una maggiore diffusione nelle microimprese e, in misura più limitata, tra le imprese di grandi dimensioni con più di 250 dipendenti.

A livello statistico, si osserva quindi una tendenza delle SB ad avere una dimensione medio piccola, ciò anche in coerenza con la struttura del nostro sistema economico nazionale.

La dimensione aziendale potrebbe essere una criticità per i fondi di investimento specializzati, solitamente attratti da aziende di grandi dimensioni in quanto capaci di implementare strutture complesse di governance, che garantiscono controllo e trasparenza informativa, oltre alla maggiore possibilità di raggiungere mercati secondari attivi che conferiscono liquidità alle azioni.

Favorire una crescita dimensionale delle SB, che permetta loro di strutturare sistemi di governance avanzati con tecnologie e risorse umane qualificate, dipende anche dall'attenzione di politiche pubbliche che incentivino e promuovano l'operare aziendale benefit attraverso premialità fiscali, contributi e semplificazioni regolamentari.

L'altro elemento fondamentale per lo sviluppo di tali fondi specializzati è il raggiungimento di un livello maturo di educazione finanziaria: da un lato, gli imprenditori devono accrescere la propria comprensione sulle esigenze informative degli investitori istituzionali, preparando così al meglio la

propria azienda ai progetti di investimento, dall'altro lato, gli investitori devono accrescere la propria conoscenza sulle specifiche caratteristiche di profittabilità delle SB.

Il tema dei fondi comuni di investimento specializzati in SB può evolversi come segmento innovativo, in quanto l'impatto che tale realtà potrebbe avere sull'attuale sistema economico e sociale sarebbe significativo in termini di innovazione responsabile, ridefinizione della catena del valore e transizione verso un modello di sviluppo sostenibile.

C Assicurazioni nel contesto delle Società Benefit

Nel campo assicurativo scegliere di diventare una SB significa aggiungere alla finalità di mutua obiettivi di beneficio comune. In pratica, l'assicurazione non si limita a fornire servizi mediante polizze ma considera anche l'impatto sociale e ambientale delle proprie attività e scelte di investimento.

Tra i più promettenti fattori di sviluppo si possono indicare la costruzione di prodotti fortemente incardinati sull'economia di sostenibilità (come, per esempio, le polizze *green*) o la promozione di prodotti sostenibili capaci di attrarre i clienti più sensibili alle tematiche ESG. Nelle assicurazioni benefit, un ulteriore aspetto da monitorare, nell'ottica del beneficio comune, concerne il portafoglio degli investimenti dell'impresa che dovrà essere orientato ad una finanza sostenibile e integrata ai fattori ESG.

La qualifica di "Società Benefit" nella società di assicurazione migliora la reputazione e la fiducia dell'azienda nei confronti del mercato e degli stakeholder ma soprattutto rafforza la funzione di responsabilità sociale insita nel ruolo dell'intermediario assicurativo.

Conclusioni

Tirando le fila, si può affermare che le SB integrano la sostenibilità nel proprio DNA aziendale, perseguendo, oltre al profitto, finalità di beneficio comune per società e ambiente. Il rapporto tra società benefit e sostenibilità è di natura strutturale e legale: la società benefit è una qualifica giuridica che integra la sostenibilità direttamente nello statuto aziendale: la società benefit ha infatti l'obbligo legale di bilanciare il valore per gli azionisti con il beneficio per la comunità e l'ambiente. Quest'ultima relazione si basa su alcuni punti chiave, in stretta connessione con i fattori ESG, quali, in estrema sintesi:

- doppio scopo e sostenibilità integrata: le SB non separano profitto e sostenibilità, ma le rendono complementari: si impegnano statutariamente a generare un impatto positivo su persone, comunità, territori e ambiente;
- trasparenza e responsabilità (*accountability*): le SB sono obbligate a rendicontare annualmente i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri tramite una "relazione di impatto";
- misurazione dell'Impatto: le SB utilizzano standard terzi per misurare le *performance* ESG e di sostenibilità, garantendo che l'impegno non sia solo dichiarativo;
- modello evoluto: a differenza delle aziende tradizionali che spesso aggiungono pratiche di CSR in modo collaterale, le SB includono la sostenibilità nel proprio statuto;
- vantaggio competitivo: questo modello risponde alle richieste di investitori e consumatori sempre più attenti ai criteri ESG.

Diventare una SB rappresenta quindi un passo concreto per contribuire all'economia sostenibile, migliorando la reputazione e attraendo investitori e talenti sensibili a queste tematiche.

Il futuro delle SB è strettamente legato all'evoluzione della sostenibilità come paradigma economico dominante.

La convergenza con la normativa europea sulla rendicontazione finanziaria ed economica di sostenibilità (e non solo di sostenibilità), come detto, rappresenta un fattore chiave: mentre la CSRD impone la trasparenza a molte imprese, le SB incorporano la sostenibilità nel loro DNA giuridico, passando dall'obbligo di "dire" all'obbligo di "fare" (svolgendo, in questo senso, una funzione analoga alla Corporate Sustainability Due Diligence Directive).

Per i commercialisti, le SB non rappresentano solo un nuovo adempimento, ma un'opportunità strategica per evolversi, sviluppando il proprio ruolo da esperti contabili a consulenti di *business* a 360 gradi, capaci di guidare le imprese verso un successo che sia non solo economico, ma anche duraturo e sostenibile.

La sfida è integrare le competenze tradizionali con una profonda comprensione dei modelli di *business* rigenerativi, della finanza sostenibile e della misurazione dell'impatto, con ciò proponendosi quali *partner* qualificati per supportare i propri clienti nella gestione responsabile e valoriale dell'impresa.

Fonti

Fonti legislative

Fonte	Note per follow-up
Art. 9 e 41 Costituzione	La Legge Costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022, pubblicata sulla G.U. n. 40 del 11 febbraio 2022, ha sancito, con le modifiche all'art. 41, l'entrata dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nei principi della Costituzione stessa, quali valori da tutelare anche nell'interesse delle nuove generazioni. Nelle contestuali modifiche all'art. 9 ha altresì precisato che il diritto all'iniziativa economica privata non può esercitarsi quando ciò avvenga in danno all'ambiente e alla salute. È significativo che con queste modifiche sia stata definitivamente imboccata la strada della sostenibilità, tracciando per le imprese uno scenario dove lo scopo statutario è strettamente connesso al <i>purpose</i> aziendale. La qualifica di SB appare sintonica al fondamento costituzionale del ruolo dell'impresa.
Art. 1 co. 376-384 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Finanziaria 2016)	Disciplina delle SB: ambito in cui si verifica la compatibilità "normativa" tra finalità lucrative e uno o più obiettivi di beneficio comune. La norma, come indicato nella relazione introduttiva al relativo disegno di legge n. 1882, legislatura 17°, del 17/04/2015, <i>"si propone di promuovere la costituzione e favorire la diffusione nel nostro ordinamento di società a duplice finalità, ossia di società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse"</i>. Il fatto che un istituto di tale importanza sia disciplinato da pochi commi di una legge finanziaria piuttosto che da un provvedimento normativo <i>ad hoc</i> rende la scelta dell'impresa di assumere la qualifica SB frutto di un'intenzione strategica/valoriale piuttosto che di mera esecuzione di un adempimento. Il modello delle SB presenta alcune affinità con l'esperienza globale delle B Corp certificate, incentrata sulla coesistenza negli statuti societari delle finalità di lucro con una o più finalità di beneficio comune.
Massima Notai del Triveneto A.B.1 "Legittimità delle clausole che prevedono lo svolgimento di una attività economica con criteri diversi da quello del massimo profitto" - 1° pubb. 10/23 in sost. 9/22) • (Link)	La massima del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie (Comitato Triveneto) è incentrata sul principio della non estraneità del fine di utilità sociale al contratto di società: in altri termini, secondo i notai del Triveneto anche in ambito societario le eventuali clausole ESG all'interno degli statuti sono da considerarsi legittime, fornendo con ciò maggior tutela agli organi di governo e di controllo laddove si sia in presenza di attività aziendali che traggano tali principi pur nel rispetto delle finalità economiche dell'azienda. Ne riportiamo il testo, con evidenza del passaggio chiave: <i>"Nel nostro ordinamento non sussiste alcuna disposizione positiva o principio di diritto che imponga agli amministratori di società lucrative di attuare l'oggetto sociale avendo riguardo al solo interesse dei soci alla massimizzazione dei profitti."</i> <i>Al contrario, l'art. 41, comma 2, Cost. dispone che l'esercizio di una qualunque attività economica, ossia la ricerca di un profitto, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana."</i> <i>A quanto sopra consegue che sono legittime le clausole dell'atto costitutivo/statuto che, fermo restando quanto genericamente disposto dall'art. 41 Cost., dettano specifiche regole</i>

	<i>etiche e/o di sostenibilità che devono essere rispettate nella gestione della società, anche a scapito della massimizzazione dei profitti e della efficienza produttiva.</i> <i>Dette clausole integrano esclusivamente una modalità di perseguimento del fine di lucro senza aggiungere ad esso un ulteriore fine di utilità sociale, fine quest'ultimo di per sé estraneo al contratto di società come definito dall'art. 2247 c.c. e che pertanto non può essere inserito nell'oggetto sociale".</i>
Fonti diverse sul "purpose" (esempi): Link: • HBS • Climate Journal • "Purpose: perchè è importante per l'ESG e per la trasformazione delle imprese", Mauro Bellini, 23 ottobre 2023, www.esg360.it	SB e purpose aziendale Le SB entrano nel filone delle imprese che conciliando il fine economico con il beneficio comune contribuiscono nella transizione climatica e digitale ad una società più giusta: entrano pienamente in una visione innovativa aziendalistica, che distingue le organizzazioni tra "profit" e "non profit" in base al <i>purpose</i> piuttosto che alla forma giuridica. Il purpose aziendale è la ragion d'essere di un'organizzazione, rappresenta l'insieme dei valori, degli obiettivi, delle modalità organizzative e operative per raggiungerli e delle idee e visioni che costituiscono la vera identità di una azienda. Il purpose aziendale è un concetto che va oltre la missione, la visione e gli obiettivi strategici dell'azienda. Il profit for purpose costituisce una dimensione aziendale che mira alla generazione di valore e che va messo in diretta relazione con i temi dell'impatto e della rilevanza finanziaria in termini di rischi e opportunità su ciascuno dei <i>topic</i> della sostenibilità. <i>Evoluzione da una visione "strutturale" o "formalistica ancorata alla qualificazione giuridica (Codice civile e/o disciplina specifica, come per le cooperative sociali, o le SB), per molti versi ormai superata, delle diverse tipologie organizzative ...</i> a una visione "di scopo" dove le organizzazioni, in base ad una concezione aziendalistica, trovano la propria identità nella finalità/scopo che le contraddistingue.
Agevolazioni fiscali	Dopo la proroga al 30/06/2021 del credito d'imposta per la costituzione/trasformazione di SB disposta da art. 38-ter DL 34/2000 cd. «Rilancio» (bonus fiscale 50% dei costi sostenuti per la costituzione/trasformazione, da utilizzare in compensazione), non risultano al momento agevolazioni fiscali automatiche per il solo fatto di assumere la qualifica di SB.



Riferimenti bibliografici (ordine cronologico decrescente)

- AA.VV., 2026
Le società benefit, a cura di Cetra, A., Zanichelli, 2026 (Dottrina Casi Sistemi).
- CNDCEC-FNC, 2026
“Social Taxonomy e fattore ‘G’. Governance democratica e partecipativa”, quaderno di Economia aziendale, febbraio.
- “Ricerca nazionale sulle Società Benefit 2025”, 2025
a cura di Nativa, Intesa Sanpaolo, InfoCamere, Università degli Studi di Padova, Camera di commercio Brindisi-Taranto, Assobenefit, novembre.
- Becchetti, L., Bruni, L., Zamagni, S., 2025
Principi di Economia. Un Testo di Economia Civile, il Mulino, settembre.
- Banca d'Italia, 2025
“Piani d'azione sull'integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali delle LSI: principali evidenze e buone prassi”, maggio.
- CNDCEC-FNC, 2024
“Modello 231 e fattori ESG: l'importanza di una virtuosa connessione”, luglio.
- Assobenefit, 2022
“Strumenti e matrice di compliance per la valutazione di impatto”, gennaio.
- Banca d'Italia, 2022
“Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali”, aprile.
- Genovesi, A., 2013
Lezioni di economia civile, a cura di Dal Degan, F., Vita e Pensiero.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., Fitoussi, J.-P., 2009
“Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress”.
- Sen, A., 1999
Development as Freedom, Alfred Knopf, New York, 1999 (ed. it, *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, Mondadori, 2000).

Sitologia

- [MIMIT](#)
- [Societabenefit.net](#)
- [Network Società Benefit](#)
- [Civibank.it](#)
- [Banca d'Italia](#)
- [Banca Centrale Europea](#)
- [Scuola di Economia Civile](#)
- [Assobenefit](#)

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Piazza della Repubblica, 59

00185 Roma

www.commercialisti.it

Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti E.T.S.

Piazza della Repubblica, 68

00185 Roma

www.fondazionenazionalecommercialisti.it